

3602

fr

1

20 agosto 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione professioni sanitarie
Schwarzenburgstrasse 161
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
dm@bag.admin.ch con copia a
nathalie.flouck@bag.admin.ch*

Indagine conoscitiva relativa alla revisione parziale dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed, RS 811.112.0)

Gentili signore ed egregi signori,

con scritto dell'11 giugno 2014, il Dipartimento federale dell'interno ci ha sottoposto per avviso l'avamprogetto di revisione parziale dell'ordinanza sulle professioni mediche.

Nel ringraziarvi per averci associato alla consultazione e averci concesso una proroga del termine di risposta fino al 31 agosto prossimo, vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni.

In generale

Premettiamo già in entrata che la modifica proposta dell'articolo 12 relativo alla designazione della professione risulta essere assai problematica, in particolare per un Cantone come il nostro, che si trova confrontato a pochi chilometri, oltre frontiera, con una cultura meno rigida e precisa in materia di designazioni professionali e titoli da esibire. La modifica proposta suscita pertanto la nostra forte perplessità e non può essere accolta favorevolmente dalla scrivente autorità.

Ci permettiamo altresì esprimere un certo scetticismo sulle argomentazioni addotte a sostegno della proposta di riduzione da sei a cinque anni per diversi titoli di perfezionamento. In effetti non si vede per quale motivo dovrebbe essere difficile controllare gli anni di formazione non specifici per queste discipline, piuttosto che per altre anche in futuro incluse nell'allegato 1. Per di più si tratta di discipline in cui sicuramente non vige alcuna carenza.

Art. 12

Come già rilevato, la scrivente autorità non condivide la necessità di rivedere l'articolo 12 OPMed nel senso proposto. La nuova formulazione dell'articolo in questione appare essere il frutto di un formalismo e di una volontà di adeguamento alle direttive europee eccessivo, che potrà anche giustificarsi da un punto di vista giuridico ma che risulta essere assai lontana dalla realtà. È infatti facile prevedere che il medico svizzero privilegerà anche in futuro la designazione professionale secondo il nuovo capoverso 3 (utilizzando il tenore del proprio diploma federale o titolo di perfezionamento federale), motivo per cui la nuova designazione di cui al cpv. 1 verrà comunque utilizzata unicamente dai medici provenienti dall'estero.

Va poi pure sottolineato che il diritto europeo, e in particolare la direttiva UE 2005/36, distinguono in modo netto la denominazione professionale ai sensi dell'articolo 52 della direttiva dall'uso dei titoli di studio ai sensi dell'articolo 54. Al riguardo si vedano le nostre osservazioni al nuovo cpv. 3^{bis}.

In quest'ordine di idee ci opponiamo pure all'abrogazione dell'attuale cpv. 3 dell'art. 12. Per un giurista sarà anche evidente che l'elenco delle denominazioni professionali e specialità è esaustivo, ma questa evidenza non è certo riscontrabile nel mondo reale per un medico, tanto meno se proveniente dall'estero. Il divieto esplicito previsto dal cpv. 3 attualmente in vigore "di utilizzare diplomi e titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti secondo le direttive europee per designare la professione" va assolutamente mantenuto per motivi di certezza del diritto e di chiarezza. Le disposizioni legali non devono essere scritte ad uso di giuristi e funzionari, ma pensando alla percezione del cittadino che dovrà poi subordinarvisi e comprenderle. L'attuale cpv. 3 è stato molte volte di grande utilità all'autorità di vigilanza cantonale per impedire nel Cantone Ticino l'utilizzo degli innumerevoli titoli (di dignità maggiore o minore) non riconosciuti in voga nella vicina Italia.

Nel disciplinare le denominazioni professionali invitiamo esplicitamente l'autorità federale a dar prova di rigore e chiarezza, anche se necessari forse soprattutto per rapporto alle realtà e alle pratiche dei nostri vicini di temperamento latino.

Riteniamo inoltre che debbano essere pure mantenuti gli attuali cpv. 4 e 5 dell'art. 12 OPMed.

Con riferimento ai singoli capoversi dell'articolo 12 osserviamo quanto segue:

Ad cpv. 1 e 2

Non si comprende anzitutto perché un titolo federale debba essere definito come "riconosciuto" a livello federale. Segnaliamo pure l'assenza di coerenza tra i capoversi 1 e 2 nella misura in cui il cpv. 1 utilizza il termine di "riconosciuto a livello federale", mentre per la designazione della specialità non viene utilizzato questo riferimento.

Ad cpv. 2^{bis}

Il capoverso in questione permette l'utilizzo di sinonimi correnti "purché non diano adito a malintesi". Si tratta di una disposizione legale, già oggi contenuta nell'ordinanza, estremamente difficile da applicare in concreto e che da adito a molteplici controversie tra l'autorità di vigilanza sanitaria e medici provenienti dall'estero. La locuzione "purché non dia adito a malinteso" si presta a molteplici interpretazioni e l'esperienza con i medici provenienti dalla vicina Italia ha purtroppo dimostrato che l'utilizzo di sinonimi quali ad esempio la "medicina estetica" o il "nutrizionista" sono forieri di grande confusione. Riteniamo pertanto che non debba essere lecito per i titolari di un diploma estero esporre designazioni con denominazioni diverse da quelle ufficiali, con il rischio di creare una (nuova) disparità inversa, facendo per di più credere ai pazienti che si tratti di specialisti in ambiti particolari, o a tratti addirittura superiori ai titoli equivalenti svizzeri.

La scrivente autorità ritiene pertanto che il cpv. 2^{bis} debba essere abrogato *tout court*.

Ad cpv. 3

Di fatto si tratterà, per il medico svizzero, della denominazione professionale prediletta. Da un profilo sistematico andrebbe pertanto menzionata prima del cpv. 1.

Ad cpv. 3^{bis}

A nostro avviso vengono qui confusi i concetti di "denominazione professionale" e "uso dei titoli di studio", che vengono invece chiaramente distinti dal diritto europeo (art. 52 e 54 direttiva UE 2005/36). L'art. 12 dell'OPMed porta il titolo "designazione della professione", mentre l'uso dei titoli di studio non è disciplinato dall'ordinanza. Ora nell'ambito della designazione della professione nemmeno l'art. 52 della direttiva UE 2005/36 prevede la possibilità di utilizzare le denominazioni del paese d'origine, essendo questa possibilità prevista unicamente per l'uso dei titoli di studio di cui alla art. 54.

In questo senso la possibilità prevista dal cpv. 3^{bis} nuovo di omettere l'indicazione del paese d'origine risulta inaccettabile e foriera di confusione, tanto più se si considera che nei paesi confinanti si parla la medesima lingua.

Ad cpv. 3^{ter}

In considerazione del fatto che in tutti i paesi confinanti con la Svizzera si parla la medesima lingua della regione appena al di qua del confine il rischio di confusione è **sempre** dato.

In conclusione chiediamo che l'articolo 12 permetta unicamente l'utilizzo della denominazione dei titoli di specialità contenuti nell'allegato OPMed e disciplini, caso mai, in una norma separata l'uso dei titoli di studio, ai quali va imperativamente posposto l'indicazione del paese di origine visto l'elevatissimo rischio di confusione nel nostro paese, che confina ovunque con paesi che utilizzano il medesimo idioma.

Allegati OPMed

La scrivente autorità saluta con favore il trasferimento della chirurgia della mano da titolo di perfezionamento di diritto privato a titolo di perfezionamento federale.

Come già menzionato in entrata, essa ritiene per contro poco convincenti le motivazioni alla base della proposta abbreviazione della durata di vari percorsi di perfezionamento (anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia/radioterapia).

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertok

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c.:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Ufficio di sanità (stefano.radczuweit@ti.ch);
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.